

Giorgio Di Maria

## Tanta/Δέδωκεν Quando la retorica assume forma e vigore di legge\*

### 1. Tra retorica della traduzione e revisione

È piuttosto noto il caso delle costituzioni parallele *Tanta* e *Δέδωκεν*, emanate dal grande Giustiniano il 16 dicembre del 533 per promulgare i *Digesta* (ovvero *Pandectae*), sì da farne il testo unico della giurisprudenza dell'impero, che avrebbe avuto vigore di legge a decorrere dal successivo 30 dicembre a fianco del *codex Iustinianus*, il quale già svolgeva analoga funzione per le costituzioni imperiali. La c. *Tanta* sarebbe stata inclusa nella seconda edizione, la *repetita praelectio*, del *codex Iustinianus*,<sup>1</sup> realizzata undici mesi dopo, mentre *Δέδωκεν* si trova unicamente fra le premesse ai *Digesta* nel *codex vetustissimus*, assieme a quella stessa costituzione latina (che così gode d'una doppia tradizione) e ad altre.<sup>2</sup>

\* *Thomae Guardì septuagenario oblatum*. Il presente articolo vuole essere un mio omaggio, per quanto inadeguato, al prof. Tommaso Guardì, che nella Ricerca e nell'Accademia ha guidato i miei primi passi, e molti di quelli successivi.

Ringrazio il prof. Giuseppe Falcone per avermi indicato tempo fa una questione che mi ha poi invogliato ad accostarmi a questo studio, spero in modo non troppo sommario, che non annoi gli amici Romanisti. Ringrazio altresì i proff. Antonio Martina, Vittorio Ferraro e Carla Lo Cicero, nonché dottorandi e studenti che, partecipando al seminario che ho proposto presso la Terza Università di Roma il 25 maggio 2012, mi hanno onorato dei loro stimolanti interventi.

<sup>1</sup> Si da occuparvi il n. 2 del titolo XVII del l. I (*De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in Digestis referuntur*), vicino alla c. *Deo auctore* (n. 1). La c. *Omnem*, ritenuta superflua, sarà invece esclusa dai compilatori della raccolta, fra i quali sedeva Triboniano, che conosceva come nessun altro i *Digesta* e aveva assistito alla loro promulgazione.

<sup>2</sup> Nonché nei *codices descripti*, alcuni dei quali non certo irrilevanti perché vergati prima che andasse perduto il primo foglio dell'elemento, recante i primi paragrafi della c. *Δέδωκεν* (1-7 *usque ad βιβλίῳ καὶ ἐπὶ τῆς ἐσχατιᾶς*). Il prezioso manoscritto cui alludiamo è notoriamente il *codex Florentinus* (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ss.), detto anche *littera Pisana* o *Florentina*, in due tomi, del VI sec., che davanti ai *Digesta* riporta nelle premesse quanto segue: c. *Δέδωκεν* (ff. 1<sup>r</sup>-3<sup>v</sup>); *index auctorum* (ff. 4<sup>r</sup>-5<sup>r</sup>); *index titulorum* (ff. 6<sup>r</sup>-10<sup>v</sup>); c. *Deo auctore* (ff. 11<sup>v</sup>-12<sup>v</sup>); c. *Omnem* (ff. 13<sup>r</sup>-15<sup>r</sup>); c. *Tanta* (ff. 16<sup>r</sup>-19<sup>v</sup>), testi che occupano tre 'quaderni' iniziali non numerati: un *quinio*, un *binio* e un *ternio*, concepiti come elementi a sé stanti, omogenei fra loro e compatibili, senza essere uguali, con i novantotto elementi numerati che recano i *Digesta* strettamente intesi, all'interno dei quali il

Preliminarmente varrà la pena di collocare il fenomeno delle doppie costituzioni bilingui nelle giuste proporzioni: in età giustiniana le costituzioni grecolatine accertate, dotate cioè di un dettato greco e di uno latino parimenti ufficiali, in quanto promananti entrambi dall'autorità imperiale, pervenuteci all'interno delle *Novellae* sono soltanto 17, 18, 32≈34 e 112, mentre altrove il testo latino che si affianca alle costituzioni emanate in greco non è altro che una versione ufficiosa, per lo più l'*Authenticum*, la cui datazione è controversa. Ci viene in soccorso una conferma interna: nel dettato delle doppie costituzioni grecolatine troviamo di norma un esplicito riferimento all'esistenza dell'altro testo, sicuramente posto a ragion veduta perché ciascuno tuteli l'ufficialità dell'altro. Da tale cura si può arguire probabilmente che di parecchie costituzioni imperiali dovessero circolare traduzioni ufficiose già in un momento ravvicinato alla loro emanazione, onde il bisogno di tenerne distinti i testi ufficiali.

Invece tra le tre costituzioni latine che il *codex Florentinus*, cui alludevamo, accoglie nelle premesse ai *Digesta*, emanate dal dicembre 530 al dicembre 533 (tutte solo di qualche anno anteriori alle più antiche *novellae*), le ultime, *Omnem*<sup>3</sup> e *Tanta*,

'quaderno' di dieci fogli (*quinio*) diventa misura prevalente ma non invariabile (vd. *Digesta Iustiniani Augusti* recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero Th. Mommsen, Berolini 1870, vol. I pp. XXVIII-XXXIII).

Né deve destar meraviglia la sequenza di tali testi premessi, oggi alquanto illogica, trovandosi la costituzione greca fuori ordine cronologico, anteposta com'è ad una costituzione certamente anteriore e distanziata da *Tanta*, visto che questo stato di fatto è stato spiegato dal Mommsen come un mero accidente di rilegatura, a seguito di approfondito esame degli aspetti codicologici (condotto sotto il suo coordinamento da Paul Krüger, Adolf Kiessling e August Reifferscheid): «Denique folia quinque (olim sex) ea, quibus continentur constitutio Ἀέδοκεν et index auctorum, antiquo tempore collocata ante uolumen secundum, iam inserta sunt uolumini priori neque tamen, ut fieri debuit, in fine primordiorum, sed ante ipsum indicem titulorum, ut uerus foliorum ordo sit 6-19, deperditum, 1-5, sicut nos edidimus» (p. XXXI). Rilevamenti confermati dal recente studio, che procede da accurate indagini sia storiche che autoptiche, di D. BALDI, *Il «Codex Florentinus» del Digesto e il 'Fondo Pandette' della Biblioteca Laurenziana (con un'appendice di documenti inediti)*, in «Segno e testo: International Journal of Manuscript and Text Transmission», 8 (2010), pp. 99-186 (+ 10 tavv. fuori testo) [= <<http://www.bml.firenze.sbn.it/it/PDF/pandette.pdf>> (ultimo accesso: 28 ottobre 2012)], soprattutto alle pp. 107-111.

Si tenga presente l'esistenza di due riproduzioni facsimilari del ms. nell'assetto descritto: *Iustiniani Augusti Digestorum seu Pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus*, a cura della Commissione ministeriale per la riproduzione delle Pandette, Roma 1902-1910; *justiniani augusti pandectarum codex florentinus*, CURAVERUNT A. CORBINO - B. SANTALUCIA, Firenze 1988, 2 voll.

Il fatto che siano incluse nei *primordia* del *codex* anche le costituzioni *Omnem*, a circolazione limitata perché - anche se non poté mancarne la pubblicità - era in realtà diretta ai docenti più influenti delle maggiori scuole giuridiche (*Theophilo, Dorotheo, Theodoro, Isidoro et Anatolio et Thalelaeo et Cratino viris illustribus antecessoribus et Salaminio viro disertissimo antecessori salutem*), e *Ἀέδοκεν*, obsoleta già nel 534 per la sua esclusione dal *Codex Iustinianus*, senza dubbio riporta la *littera Florentina* a tempi molto vicini alla promulgazione dei *Digesta* e ad ambienti alti, quali erano quelli di magistrati o di professori di diritto.

<sup>3</sup> Anch'essa del 16 dicembre 533, diretta ad eminenti professori di diritto, con cui si raccomandavano i modi dell'utilizzo didattico del nuovo codice.

appartennero a coppie bilingui, manifestazione di una giurisprudenza che ancora vedeva predominante il latino a fronte di un territorio prevalentemente di lingua greca o ellenizzato, e di un impero sollecito di esprimere in tal modo la continuità con la prima Roma e, nel contempo, la propria universalità; mentre non ebbe corrispondente greco la c. *Deo auctore* (del 15 dicembre 530), diretta a Triboniano *quaestor sacri palatii* (Triboniano *quaestori suo*), con cui lo si investiva del coordinamento della grande opera dei *Digesta* e se ne dava pubblico annuncio delineandone la portata e l'utilizzo.

Visto che il tema, in ragione della sua pur limitata complessità (tre costituzioni latine, di cui una non ebbe corrispettivo ufficiale in greco; un'altra lo ebbe, ma non è conservato; la terza lo ebbe, ed è conservato), ha dato adito, e continua a dar adito a dubbi, tanto da esser percepito nella stessa letteratura critica come non scevro di incertezze (almeno in riguardo alla c. *Deo auctore*),<sup>4</sup> pare opportuno procedere di nuovo ad un'attenta lettura dei passi interni che, esprimendosi *in persona Iustiniani*, alludono alle doppie costituzioni, per evincerne, forse definitivamente, la testimonianza inequivocabile che emerge dal quadro complessivo:

- A) Et omnia quidem quae oportuerat et ab initio mandare et post omnium consummationem, factum libenter admittentes, definire, iam per nostras orationes tam Graeca lingua quam Romanorum, quas aeternas fieri optamus, explicita sunt (*Omnem, praef.*).

*E tutto ciò che era occorso disporre fin dall'inizio e definire al perfezionamento di tutta l'opera, riconoscendone compiaciuti il compimento, è stato esplicitato tramite le nostre costituzioni sia nella lingua greca che in quella dei Romani, che noi auspichiamo possano riuscire eterne.*

- B) Quod et antea a nobis dispositum est et in Latina constitutione et in Graeca, quam ad legum professores dimisimus (*Tanta* § 22).

dispositum est in constitutione *reliquis deletis* **F**<sup>2</sup>, *haud secus cod. Iust.*

*Disposizione che abbiamo impartito anche in precedenza sia nella costituzione latina che nella greca che abbiamo inviato ai professori di diritto.*

- C) Τοῦτο γὰρ δὴ ταῖς ἄλλαις διατάξεσιν ταῖς περὶ τούτων τεθείσαις ἐνεγράψαμεν, ταῖς τε τῆ Ῥωμαίων προελθούσαις φωνῆ, τῆ τε τῶν Ἑλλήνων γλώττη, ἣν πρὸς τοὺς τῶν νόμων καθηγητὰς ἀντεγράψαμεν (*Δέδωκεν* § 22).

<sup>4</sup> Ad es. Tammo Wallinga, autore degli studi più ampi ed esaustivi, dichiara apertamente: «Whether Greek versions of the other five introductory constitutions ever existed cannot be ascertained, but it cannot be disproved either» (vd. T. WALLINGA, *TANTA/ΔΕΔΩΚΕΝ: Two introductory constitutions to Justinian's Digest*, Groningen 1989, p. 47 e n.). Nondimeno per le costituzioni prefatorie ai *Digesta* noi cercheremo di far emergere il dato fornito con coerenza dalle testimonianze interne. Si noti che su *Omnem* l'autorevole Wenger non nutre alcun dubbio: «Die Konstitution [*sc. Omnem*] war ursprünglich (wie *Tanta/ Δέδωκεν*) lateinisch und griechisch verfaßt», e cita i passi **B**) e **C**) (L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 632 n. 367).

Tale disposizione infatti abbiamo incluso nelle altre costituzioni promulgate al riguardo, sia in quelle redatte nella lingua dei Romani, sia in quella di lingua greca, che [sing.] abbiamo scritto in risposta ai professori di diritto.

Ci troviamo qui dinanzi ad un sistema complesso di conferme della duplicità dei testi ufficiali: **A)** La c. *Omnem*, facendo aperta allusione alle cc. *Tanta* e *Δέδωκεν*, conferma la duplicità del testo ufficiale di queste (e per noi, che possediamo entrambi i documenti, è rilevante soprattutto la conferma dell'*ufficialità* delle due redazioni); c'è inoltre riferimento ai *mandata* impartiti dall'autorità *ab initio* - indiretta allusione alla c. *Deo auctore*. **B)** e **C)** A loro volta le stesse cc. *Tanta* e *Δέδωκεν*, riferendosi alle altre costituzioni prefatorie emanate all'inizio e al compimento della compilazione dei *Digesta*, attestano insieme il bilinguismo della c. *Omnem* (della cui omologa greca ignoriamo perfino l'*incipit*) mentre, se stiamo attenti soprattutto al dettato di **C)**, notiamo come il testo greco qui si differenzi per la propria maggior precisione, mostrando chiaramente che la *Deo auctore* costituì un singolo documento privo di omologo in greco; infatti, grazie anche alla specificità dell'articolo greco, questo passo di *Δέδωκεν*,<sup>5</sup> pur non esente da una certa asperità sintattica, è sufficientemente esplicito nell'opporre un plurale (ταῖς τε τῆ Ῥωμαίων προελθούσαις φωνῆ) riferito alle costituzioni pertinenti in latino (*Deo auctore* + *Omnem*) ad un singolare (τῆ τε τῶν Ἑλλήνων γλώττη)<sup>6</sup> riferito alla costituzione in greco (l'omologa perduta di *Omnem*).<sup>7</sup> Restiamo infatti lungi dal ritenere, come sostiene Jan Lokin, che fra quei riferimenti si celi l'allusione ad una costituzione scomparsa (a parte l'omologa greca di *Omnem*).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Verificate prudenzialmente le lezioni di questo testo, e degli altri, nella moderna riproduzione facsimilare (*justiniani augusti ...*, CURAVERVNT A. CORBINO - B. SANTALUCIA, cit.), vi abbiamo trovato piena conferma delle lezioni riportate dal Mommsen-Krüger (*Tanta* § 22: f. 19<sup>r</sup>; *Δέδωκεν* § 22: f. 3<sup>v</sup><sup>a</sup>).

<sup>6</sup> Corroborato dal successivo ἦν πρὸς τοὺς τῶν νόμων καθηγητὰς ἀντεγράψαμεν, con pronome relativo al singolare.

<sup>7</sup> Abbiamo già parlato di una certa qual asperità sintattica: essa è data dalla sostituzione di τῆ τε τῶν Ἑλλήνων γλώττη al più rigoroso, ma improponibile, τῆ τε τῆ τῶν Ἑλλήνων γλώττη, che razionalizzerebbe al massimo tutti i rapporti logici esprimendo compiutamente l'opposizione complessa ταῖς τε (sc. διατάξεσιν) τῆ Ῥωμαίων προελθούσαις φωνῆ τῆ τε (sc. διατάξει) τῆ τῶν Ἑλλήνων (sc. προελθούσῃ) γλώττη». Molto opportunamente né il Mommsen né i seguaci hanno osato congetturare in questo senso. Tanto i correlativi ταῖς τε ... τῆ τε sottolineano abbastanza che l'opposizione più alta è di tipo plurale-singolare: (due) costituzioni - una costituzione, mentre γλώττη può appagarsi di sfruttare τῆ come proprio articolo soltanto subordinatamente; d'altronde anche ἦν vale διάταξιν e non certo γλῶτταν.

<sup>8</sup> Lo studioso è indotto a formulare la sua ipotesi dall'osservazione di due incongruenze: *Omnem* sarebbe posteriore a *Tanta/Δέδωκεν* e pertanto non potrebbero riferirsi a quella le parole del § 22 di queste, con il perfetto/aoristo *dimisimus/ἀντεγράψαμεν* («Toch is het onwaarschijnlijk dat de *Omnem* is bedoeld, omdat zij na de *Tanta* is uitgevaardigd», p. 231); e poi vi sarebbe la difficoltà dei pronomi relativi al sing. «quam/ἦν» che indicherebbe esservi un riferimento ad una singola costituzione greca in vigore piuttosto che ad una coppia di costituzioni cui sarebbe appartenuta *Omnem* («Kijken we naar de constitutie *Dedoken* waarin in § 22 dezelfde mededeling wordt gedaan dan zien we dat ook daar het enkelvoud wordt gebruikt en wint dus de opvatting dat alleen de Griekse constitutie naar de professoren is gezonden aan kracht», p. 231); vd. J. LOKIN, *Een verdwenen inleidingsconstitu-*

A dispetto della notorietà delle due costituzioni che esaminiamo più da vicino, è relativamente esiguo il numero degli studiosi che si sono espressi sul problema del rapporto sussistente fra esse, se una delle due sia la versione dell'altra, e in qual misura. La grande affinità fra i due testi è ben riassunta da Tammo Wallinga che ricorda come «paragraph by paragraph they agree in their contents, with only small differences in order, wording and completeness».<sup>9</sup> Si citano a tal proposito pareri sporadici, di Richard Samter,<sup>10</sup> che affermò l'antiorità di *Tanta* adducendo a favore, senza troppo fondamento, la venerata autorità di Theodor Mommsen; la risposta di Friedrich Ebrard<sup>11</sup> che, contestando il fondamento del suo ricorso a quel principio della filologia giuridica, si adoperò criticamente tramite confronti a dimostrare l'inverso; ed ora, dopo parecchi decenni di relativo silenzio, il dettagliato studio del Wallinga, che, considerati i risultati dell'Ebrard, ne amplia di molto l'analisi facendo fede alla tesi della dipendenza di *Tanta* da *Δέδωκεν*, o piuttosto, come ripropone qua e là, da una minuta di *Δέδωκεν* che rappresenterebbe forse il suo penultimo stadio prima della promulgazione.<sup>12</sup> Sulla questione il Wallinga è tornato successivamente con un articolo specifico sul rapporto intercorrente fra le due costituzioni, in cui così conclude la discussione: «Es ist daher am Wahr-

*tie*, in R. VAN DEN BERGH (Ed.), *Ex iusta causa traditum. Essays in honour of Eric H. Pool*, Pretoria 2005 (Fundamina, editio specialis), pp. 229-34.

Si possono però opporre due considerazioni agli ingegnosi argomenti del Lokin, ad evitare l'ipotesi poco economica di ulteriori costituzioni perdute, mentre quelle a noi conservate costituiscono un sistema coerente e funzionale. *Omnem* (e l'omologa greca che non conosciamo), *Tanta* e *Δέδωκεν* venivano emanate lo stesso giorno, con una definitiva approvazione imperiale concessa a ciascuna di esse possibilmente durante un'unica udienza: come pretendere che le costituzioni approvate minuti prima alludessero alle successive con un futuro irrituale, tanto più che l'ordine delle approvazioni probabilmente non era prevedibile nemmeno all'estensore di ciascun testo? Il rimedio chiaramente era unico, e deponeva a favore della ritualità dei testi e della loro validità: porre tutti i riferimenti incrociati al passato, tanto i testi sarebbero stati tutti validati dall'approvazione imperiale prima di esser notificati ai destinatari, con la *promulgatio*. Una siffatta attenzione al *tempo del destinatario* è paragonabile a quella dello stile epistolare come lo osserva e. g. Cicerone, e doveva costituire per l'attività legislativa un aspetto ancor più importante che per l'epistolografia.

Quanto al singolare “quam/ἧν”, fu anche questa una scelta obbligata, a meno di sezionare il discorso secondo un'analisi che avrebbe necessariamente comportato formulazioni ripetitive. Come speriamo di esser riusciti a dimostrare, l'opposizione plurale/singolare sottolineava la duplicità sul versante latino (*Deo auctore* + *Omnem*) a fronte della singolarità sul versante greco (la sola costituzione greca che faceva coppia con *Omnem*): ebbene, un pronome relativo al plurale in quel punto rischiava di lasciar intendere falsamente che anche la *Deo auctore* fosse stata diretta ai professori di diritto. Quindi il rimedio fu semplice: far concordare il pronome relativo nel numero con il termine vicino, concordanza d'altronde non rara e ben legittimata dai grammatici.

<sup>9</sup> T. WALLINGA, *TANTA/ΔΕΔΩΚΕΝ*, cit., p. 52.

<sup>10</sup> R. SAMTER, *Zur Frage der justinianischen Interpolationen in den Pandekten*, in «Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogik», 18 (1915), pp. 74-76.

<sup>11</sup> F. EBRARD, *Das zeitliche Rangverhältnis der Konstitutionen «De confirmatione Digestorum» 'Tanta' und 'Δέδωκεν'*, in «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 40 (1919), pp. 113-135, alle pp. 115-6.

<sup>12</sup> T. WALLINGA, *TANTA/ΔΕΔΩΚΕΝ ...*, cit., pp. 52-81.



scheinlichsten, daß Tanta aus Δέδωκεν entstanden ist. | Kurz zusammenfassend: Δέδωκεν ist die einzige griechische Einführungskonstitution, mit Tanta als lateinische, später geschriebene Parallele. Die zwei sind nicht Urtext und reine Übersetzung, sondern Urtext und weitere Ausarbeitung in anderer Sprache. Bei der Ausarbeitung hat man mehr hinzugefügt als fortgelassen». <sup>13</sup>

Una tesi plausibile e prudente. Resta il fatto che la traduzione non è stata ancora esaminata *per se* dagli studiosi, sicché permane al riguardo una certa ambiguità. Lo stesso Wallinga, nelle condivisibili parole di sopra, al concetto di *traduzione pura e semplice* («reine Übersetzung»), nell'escluderla, ha sostituito quello di *ulteriore elaborazione in altra lingua* («weitere Ausarbeitung in anderer Sprache»). Eppure la traduzione - secondo modalità, stili, tecniche che di volta in volta variavano in antico, e variano tutt'ora - era il procedimento che s'imponeva nel momento in cui si volevano emanare contemporaneamente in due lingue istruzioni e disposizioni di legge identiche. Il solo procedimento in grado di garantire la conformità dei testi, che, ufficiali entrambi, non potevano in alcun modo, in conseguenza di qualche contraddizione, operare l'uno a discapito dell'altro dando adito ad interpretazioni contrastanti.

Onde l'obiettivo del nostro articolo è quello di verificare se la traduzione abbia giocato un ruolo importante all'interno della redazione di *Tanta* sul modello di Δέδωκεν, e di sviluppare considerazioni al riguardo che permettano almeno di intravedere le tecniche, le ideologie e, di riflesso, la personalità di colui che a tale traduzione presiedette. Perché la presente discussione non oltrepassi le dimensioni di un articolo, <sup>14</sup> limiteremo la verifica che ci proponiamo ad un solo paragrafo dei più significativi della costituzione, quello con cui, verso la fine del testo, inizia la breve porzione di valore strettamente normativo (§ 21). Un limite abbastanza drastico, che ci consentirà comunque di riconoscere i modi e gli intendimenti che stettero alla base della lavorazione, laddove la giuridicità delle norme che si promulgavano non consentiva aberrazioni dell'un testo rispetto all'altro.

Al riguardo una ben precisa tradizione di studi evidenzia all'interno di *Tanta* l'esistenza di due grecismi (il secondo tre volte reiterato) spiegabili sulla base di Δέδωκεν: *trecenties decem milia*, versione pedissequa di μυριάδων τριακοσίων al § 1, che sarà poi corretta dal *Codex Iustinianus* (I 17 2) in *tricies centena milia*; e l'uso di *Libya* e *Libycus* (*praef.*, § 23, § 24), corrispondenti al nome Λιβύη, al posto di *Africa* e *Africus*, altrimenti tipici per il latino, <sup>15</sup> mentre un flagrante grecismo

<sup>13</sup> T. WALLINGA, *Das Verhältnis der Konstitutionen Tanta und Δέδωκεν*, in «OIR. Orbis Iuris Romani», 4 (1998), pp. 228-240, a p. 232.

<sup>14</sup> Ché se l'estendessimo oltre rischieremo di travalicarne i limiti, producendo, invece di un *opusculum moderate confectum* (cf. *Tanta* § 21), di quelli che piacevano all'Imperatore, una sorta di monografia largamente ripetitiva.

<sup>15</sup> F. EBRARD, *Das zeitliche Rangverhältnis ...*, cit. p. 132.

All'occasione si deve far rilevare che anche nella c. *Omnem* la resa dei numerali compresi fra 17 e 19 è pedestre, e diversi esempi se ne riscontrano: *Quae in decem et novem libros composita fuerant* (§ 4), *vix in decem et octo recitabant* (§ 5), *in decem et septem libros partitus*, accanto a forme regolari di numerali minori, appartenenti pure alla seconda decina, come *duodecim* (*praef.*) e *quat-*

sintattico, che insiste nel § 21, è sinora passato inosservato, almeno a nostra notizia. Continua a mancare un raffronto di un testo con l'altro che renda conto della traduzione: delle modalità di tale processo e dell'importanza che esso assume nel momento genetico di *Tanta* da *Δέδωκεν*.

Orbene, vorremmo ora cimentarci noi ad eseguire a campione quel confronto retorico, incentrato sulla prassi della traduzione – potenzialmente capace oltretutto di dare la conferma più diretta della dipendenza di *Tanta* da *Δέδωκεν* come di versione-rielaborazione dal testo fonte – a complemento delle indagini finora svolte, dopo che il benemerito Wallinga, nel suo confronto fra i due testi che si è concretizzato soprattutto in un repertorio ragionato di discrepanze di qualche importanza, ha preso in esame (2.3.2) differenze di estensione e brani che non trovano corrispondenza nel testo omologo, (2.3.3) precisione della formulazione [riguardo alla quale adduce nove confronti che depongono tutti, se si è ben inteso, a favore di *Tanta*], (2.3.4) riferimenti alla religione, (2.3.5) propaganda imperiale, (2.3.6) metafore e (2.3.7) *plurale maiestatis*.<sup>16</sup>

Il campione che sceglieremo sarà rappresentato, come anticipato sopra, proprio dal § 21, che è particolarmente significativo per importanza intrinseca e densità normativa, contenendo la proibizione generale degli *ὑπομνήματα/commentarii*, con due deroghe: quella per la versione greca, a condizione che sia letterale (*κατὰ πόδα*), e quella riguardante i *παράτιτλα*; nonché, di seguito, la specifica della pena prevista per i trasgressori. In questo paragrafo si riscontra un aperto richiamo all'intervento di analogo oggetto della costituzione del 530 (cf. c. *Deo auctore*, § 12), di cui si conferma il dispositivo rendendolo più dettagliato ed esplicito.

Per la densità normativa cui accennavamo, qui si prospettava all'interprete l'esigenza particolare di una traduzione precisa ed efficace, accanto a quella generale di una resa dignitosa ed elegante, adeguata ad un atto carico di importanza e, com'è dato constatare, di solennità, quale fu la promulgazione dei *Digesta*, annoverata dallo

*tuordecim* (§ 3 bis, § 5 bis), segno che per le forme irregolari dei numerali da 17 a 19 dovevano comparire nell'originale forme quali *δέκα καὶ ἑπτὰ*, *δέκα καὶ ὀκτώ*, *δέκα καὶ ἑννέα*, che (specialmente la seconda) in greco erano di una certa diffusione fin quasi dagli inizi dell'età imperiale. Evidentemente il numerale incuteva rispetto, ispirando spunti di smodata letteralità anche in qualcuno che traduceva *ut orator*. Sempre per *Omnem* un probabile grecismo nella costruzione del pronome relativo si trova utilmente segnalato in H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in «Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse», 65 (1913, 1. Heft), pp. 3-113, alle pp. 59-60.

<sup>16</sup> Nel cap. 2.3 «The internal relationship between *Tanta* and *Δέδωκεν*» (vd. T. WALLINGA, *TANTA/ΔΕΔΩΚΕΝ* ..., cit., pp. 52-66).

Nella *Nachschrift* del suo articolo, lo stesso Wallinga riporta di aver ammesso, rispondendo ad un intervento di Dario Mantovani, l'utilità di una collazione che permetta di convalidare eventualmente l'ipotesi che sia il greco, sia il latino costituiscano rielaborazioni della medesima bozza («Skizze»); ma conclude di non averne avuto il tempo: «Das ist ein scharfsinniger Deutungsversuch den ich gerne noch mal überprüfen möchte, aber für die benötigte erneute mühsame Vergleichung der Texte, die einen riesigen Zeitaufwand erfordern würde, habe ich bisher keine Zeit gefunden» (T. WALLINGA, *Das Verhältnis* ..., cit., pp. 239-40).

stesso Giustiniano fra gli atti più importanti del suo impero, accanto alle più gloriose imprese militari (vd. *Tanta/Δέδωκεν praef.*, § 24).

Il confronto fra costituzione greca e costituzione latina, che abbiamo denominato ‘retorico’ in mancanza di definizioni più appropriate, in particolare deve mostrare in che misura il testo di *Tanta* si allontani per mere scelte dell’interprete, nell’ambito di quelle libertà che dovettero essergli concesse, piuttosto che per eventuali ragioni legislative. È intuitivo a questo punto che, quanto maggiore sarà la libertà che riconosceremo essere stata concessa, tanto meno frequente sarà il bisogno di postulare per il modello greco un assetto pristino diverso dall’attuale, a meno di un chiaro allontanarsi di quest’ultimo da una posizione archetipica che sia episodicamente rappresentata dal latino (non si può *a priori* escluderlo).

Si provi ora a condurre la lettura supponendo, pericope per pericope, che il latino nasca come versione-elaborazione del greco: se su questa base potrà spiegarsi fino in fondo il dettato del latino, la tesi che *Δέδωκεν* costituisca il testo fonte sarà largamente dimostrata. Nondimeno apparirà opportuno a fine lettura tentare l’esegesi inversa per escludere definitivamente il contrario.

## G

Ἐκεῖνό γε μὴν εὐθύς τε τὴν νομοθεσίαν ἀθροισθῆναι ταύτην ἐγκελευόμενοι νῦν τε αὖθις αὐτὴν βεβαιοῦντες ἅπανι ὁμοίως ἀπαγορεύομεν τὸ μηδένα θαρρῆσαι μήτε τῶν νῦν ὄντων μήτε τῶν ὕστερον ἐσομένων τούτων δὴ τῶν νόμων ὑπομνήματα γράφειν,

## L

Hoc autem quod et ab initio nobis visum est cum hoc opus fieri Deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum qui in praesenti iuris peritiam habent nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere:

**G:** *Quel che però fin dall’inizio interdiceremo, quando ordinavamo di realizzare questa copiosa raccolta di leggi, ora nel confermarla l’interdiciamo nuovamente a tutti, che nessuno, dei contemporanei né dei posteri, osi scrivere commentari a queste leggi,*

**L:** *Quel che però fin dall’inizio ci sembrò opportuno, quando con il divino assenso davamo mandato di realizzare quest’opera, ci sembra tempo di intimare anche attualmente, che nessuno né di coloro che attualmente esercitano la giurisprudenza, né di coloro che in seguito l’eserciteranno osi aggiungere commentari alle stesse leggi:*

Il testo greco, usualmente parco di mezzi retorici, esordisce comunque, in questo § 21, con una struttura armoniosamente costruita, cui l’interprete latino conferisce vastità e solennità. Anzitutto, dopo la prolessi del dimostrativo, vien ripresa l’antitesi riguardante il tempo, che il greco ha espresso con avverbi e particelle, nonché con la discrepanza temporale e aspettuale aoristo/presente (εὐθύς τε ... ἀθροισθῆναι ... ἐγκελευόμενοι νῦν τε αὖθις ... βεβαιοῦντες); il latino conferisce sonorità e ampiezza a tale struttura portante del periodo sviluppandone le relative determinazioni, e poi i participi, come accade comunemente, divengono proposizioni: *ab initio ... cum hoc opus fieri ... mandabamus ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea*



*fuert* ... Ulteriori elementi di solennità sono l'implicazione della sfera del divino (*Deo adnuente*; cf. c. *Deo auctore* § 12), che, meno presente nel testo greco, ne differenzia il latino estesamente per tutta la costituzione;<sup>17</sup> la resa di νομοθεσίαν (ἀθροισθῆναι) con *opus* (*fieri*), termine che, nella sua minore specificità, suggestivamente lascia spazio all'idea che si tratti di un'opera inconsueta ed eccelsa (anche in greco ἀθροισθῆναι sottolinea la mole dell'opera, a costo però di farla parere un'accumulazione); e poi il verbo *mandare*, che ricorda la prerogativa di colui che, nel sovrano esercizio del suo potere, ne ha disposto l'esecuzione. L'ordine finalizzato di ἐγκελευόμενοι è così reso due volte, con *visum est* e poi con *mandabamus*, a sottolineare del momento decisionale prima l'aspetto discrezionale e poi quello meramente potestativo in colui al quale compete impartire incarichi ed ordini.<sup>18</sup> In ultimo, noteremo quanto il medesimo *mandabamus*, nella scelta inattesa dell'imperfetto indicativo, ricalchi da presso ἐγκελευόμενοι, participio del presente: entrambi alludono ad azione durativa o reiterata, anziché descrivere l'ordine come azione puntuale ed unica, lasciando pensare che l'autorità si disponesse ad accompagnare nel tempo con ripetuti pronunciamenti, e fors'anche con esortazioni e consigli, l'esecuzione dell'ordine da essa impartito. Una diretta assistenza dell'Imperatore alle attività del comitato diretto da Triboniano è apertamente espressa alla fine di *praef.*, il § che in questa costituzione precede il n. 1, e si era tradotta eminentemente nelle *Quinquaginta decisiones* con cui egli aveva provveduto a dirimere quelle *controversiae iuris* che non dovevano sussistere nel momento in cui si redigevano i *Digesta*.

Fin dal primo periodo al nostro esame riconosciamo la traduzione di una personalità della cancelleria in possesso di doti retoriche non trascurabili, pronta a cogliere nel greco ogni spunto per espansioni che conferiscano al dettato della versione dignitosa solennità e che nel contempo celebrino la gloria imperiale più del disadorno modello. Così alla proibizione espressa con le parole *commentarios isdem legibus adnectere* (cf. *commentarios illi applicare*, c. *Deo auctore* § 12) si evita, tramite il ricorso ad un verbo specifico e al relativo costruito, la piatezza di τούτων δὴ τῶν νόμων ὑπομνήματα γράφειν (e il greco presenta un δὴ inserito in ragione del dimostrativo, forse non scevro di qualche artificio).

## G

## L

|   |   |
|---|---|
| <p>πλὴν εἰ μὴ βουλευθεῖεν εἰς μὲν τὴν Ἑλλήνων γλῶτταν αὐτὰ μεταβαλεῖν, μόνη δὲ τῇ κατὰ πόδα καλουμένη χρήσασθαι τῶν νόμων ἑρμηνεία, καὶ εἴ τι</p> | <p>nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα</p> |
|---|---|

<sup>17</sup> T. WALLINGA, *TANTA/AEAOZEN* ..., cit., pp. 58-60.

<sup>18</sup> Accezione, questa, compatibile con una valenza teoricamente attribuibile al preverbio ἐν- in ἐγκελευόμενοι, per quanto la relativa rarità di questo composto costituisca un valido ostacolo all'accertamento delle sfumature che poté avere in antico.

κατὰ τὴν τῶν ὀνομαζομένων παρατίτλων ὡς εἰκὸς προσγράψαι βουλευθεῖεν χρεῖαν· dicunt), et si qui forsitan per titulorum subtilitatem adnotare maluerint et ea quae παράτιτλα nuncupantur componere.

**G:** salvo il caso in cui certuni vogliano tradurle in lingua greca, prescrivendo che si servano esclusivamente dell'interpretazione delle leggi che dicesi κατὰ πόδα, o se vogliono apporre note, come si conviene, a guisa dei cosiddetti παράτιτλα;

**L:** salvo esclusivamente il caso in cui voglia tradurle in lingua greca nello stesso ordine sequenziale nel quale sono posti i vocaboli del latino (quel che i Greci chiamano κατὰ πόδα), o se alcuni eventualmente preferissero apporre note in un sottile dettaglio di titoli e redigere i cosiddetti παράτιτλα.

Dinanzi alla specificità delle concessioni il retore, trattandosi di sede normativa, addiviene a contemperare retorica e precisione definitoria: per la versione κατὰ πόδα, ampliando il dettato del modello, esprime prima la limitazione con parole latine (*sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt*), non senza eleganza di proposizioni ariose, laddove consideriamo *sub eodem ordine eaque consequentia* un'endiadi quasi certa, e poi lo ribadisce prendendo a prestito l'espressione greca (*hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt*) che già all'estensore di quella lingua era sembrata aspra al punto di richiedere una formulazione forse un po' giustificativa (μόνη δὲ τῇ κατὰ πόδα καλοῦμένην χρήσασθαι τῶν νόμων ἔρμηνεία); segue poi, con la stessa struttura bimembre reiterante, la tolleranza sui 'paratitoli', in cui vediamo ripetuta in modo anche più netto la clausola giustificativa, stavolta nella forma *ea quae παράτιτλα nuncupantur*, come d'altronde nel greco era ricorsa una formula analoga (κατὰ τὴν τῶν ὀνομαζομένων παρατίτλων ... χρεῖαν); segno che, come κατὰ πόδα sonava forse comunemente nelle scuole dei grammatici – in accezione affatto nuova, per quanto desumibile da usi classici della stessa locuzione – quando s'insegnava, teorizzandola, la traduzione letterale, ma non era ancora consacrato come espressione della lingua letteraria, così anche παράτιτλον probabilmente sonava nell'espressione orale della cancelleria e delle scuole di diritto, mentre non era ancora assurto alla gloria del testo scritto, tanto meno in sede legislativa.

Il confronto col greco qui è illuminante: il lettore del solo latino potrebbe domandarsi se con *per titulorum subtilitatem adnotare maluerint et ea quae παράτιτλα nuncupantur componere* ci si trovi dinanzi a due eccezioni, o ad una sola, con un *et* più che altro retorico, che permetta endiadicamente di rappresentare con due proposizioni definitorie un'unica entità: e il confronto fa vedere che si tratta di un'eccezione sola, quella dei παράτιτλα; d'altra parte i *tituli* in senso proprio non abbisognavano di concessione alcuna in quanto già presenti nel dettato ufficiale delle leggi, e particolarmente dei codici, come i *Digesta* stessi, ma anche nel *codex Theodosianus* (né si può immaginare che mancassero dal *codex Iustinianus* allora vigente), e che la coppia apparente del latino dipende – come già sottolineato – da una resa bimembre, con quello stesso tipo di epesegesi già riscontrato che accosta espressione propriamente latina ad espressione imperniata sul prestito dal greco. Tali

funzioni, nello stesso ordine e in stretta analogia, sopra erano svolte da *sub eodem ordine eaque consequentia | hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt*.

Qui compare una reminiscenza della c. *Deo auctore*, nelle parole (*per*) *titulorum subtilitatem*, mentre la sparizione, rispetto a quella, degli *indices* richiederà un'attenta riflessione, da differire ad altra occasione.

Si coglie ancora nel latino una duplice *variatio*, ottima medela contro la monotonia, nell'opposizione singolare/plurale che a *velit* (assicurato dal soggetto sopra enunciato al singolare in *ut nemo*) ora fa seguire *maluerint*, consentito dalla resa con *si qui* (maschile plurale) del più concreto e materiale εἶ τι (neutro singolare); annotiamo ancora che lo stesso *maluerint* non è esatto sinonimo dell'antecedente: con esso il latino introduce una *gradatio* ascendente rispetto a quel *velit* che antecede, mentre il greco, nella sua semplicità, è pago di ripeter βουλευθεῖεν senza variarlo. Il sostantivo *χρείαν* non trova corrispondente per l'impossibilità di volgerlo elegantemente (oltretutto in latino, in questo contesto normativo, ne disturberebbe l'astrezza) e soprattutto per la necessità di evitare, pena l'oscurità, che παράτιτλα abbia a comparire in un caso obliquo anche all'interno di una formulazione non greca.

Nel periodo che segue

### G

ἕτερον δὲ παντάπασιν μηδ' ὅτιοῦν περὶ αὐτὰ πράττειν μηδὲ αὐθις δοῦναι στάσεως τε καὶ ἀμφισβητήσεως καὶ πλήθους τοῖς νόμοις ἀφορμὴν· τοῦτο ὅπερ καὶ πρόσθεν ἐπὶ τῆς τοῦ ἡδίκτου γέγονεν νομοθεσίας, ὥστε καίτοι γε οὕτω βραχύτατον αὐτὸ καθεστὸς, ἐκ τῆς τῶν ποικίλων ὑπομνημάτων διαφορᾶς εἰς ἀναρίθμητον ἔκταθῆναι πλήθος.

### L

Alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verboritas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia?

**G:** *che non faccia assolutamente al loro riguardo altro tipo (di commento) né dia motivo di controversia, di ambiguità e di eccesso a discapito delle leggi: quel che anche in passato si è verificato riguardo alle disposizioni dell'editto, sicché esso, pur essendo formulato con tanta concisione, per le divergenze degli svariati commentari fu sviluppato fino all'eccesso.*

**L:** *Invece non consentiamo loro di proporre temerariamente altri tipi di interpretazione, anzi, di sovvertimento delle leggi, ad evitare che la loro prolissità apporti per la confusione qualche discredito alle nostre leggi, come accadde anche nel caso degli antichi commentatori dell'editto perpetuo, che producendo in un senso e nell'altro in pareri contraddittori quell'opera redatta con saggia misura la svalutarono senza alcun limite, al punto che ne fu confusa quasi tutta la legislazione romana. Se noi non abbiamo tollerato costoro, come si potrebbe consentire una sterile discordia fra i posteri?*

vediamo che il latino, agendo con una libertà maggiore dell'usato, ha soprattutto colto alcuni aspetti per svilupparli a proprio modo: i tre pregiudizi che un'attività di commento non rispettosa dei limiti fissati minaccerebbe di arrecare a danno della legge, dando occasione di contestazione (στάσις), controversia (ἀμφισβήτησις) e di confusionaria prolissità (πλήθος), vengono sintetizzati in un articolato diverso e più complesso che vede sotto svariate funzioni logiche i termini *perversiones*, *confusiones* (che riprende audacemente, più di tutti, il difficile πλήθος, letto alla luce dei precedenti στάσις e ἀμφισβήτησις; e come leggerlo facendo a meno dell'ausilio loro?), segnando una decisa innovazione rispetto al greco nel fatto che il danno alla legge culmina nel *dedecus*. Vediamo qui nuovamente al centro la *maiestas* dell'Imperatore, alla cui opera nessuno deve mancar di rispetto; il che in qualche modo si inquadra in quella che il Wallinga ha chiamato *propaganda*, e costituisce ormai un vero e proprio referente sempre al centro dell'attenzione del retore. E il verbo *iactare*, che efficacemente dipinge la criminosa superbia di chi trasgredirà il precetto imperiale? Nell'ardita sintesi praticata dal retore interprete potrebbe celarvisi l'idea dell'ἀφορμή, alquanto trasfigurata e riferita ad altro.

Continuando, il traduttore mantiene formalmente inalterato l'inizio del periodo che segue, ma ne sconvolge poi la prospettiva quando a νομοθεσίας, che già sopra ha mostrato di ritenere incompatibile con il grado di elaborazione retorica del suo testo, sostituisce *commentariis*: il greco indicava le norme dell'*edictum perpetuum* che erano state allungate in una confusione infinita, il latino vi pone i *commentarii* che tale pervertimento avevano posto in essere, tanto *in/ἐπί* è sufficientemente neutro e vago per farne dipendere ora l'uno, ora l'altro concetto.

La versione in latino di εἰς ἀναρίθμητον ἔκταθῆναι πλήθος si rivela poi anch'essa duplice, sviluppandosi nella prima resa massimamente ἀναρίθμητον, con *in infinitum detraxerunt*; a sua volta *detraxerunt* è più efficace di ἔκταθῆναι, siccome affianca al piano meramente descrittivo il piano morale del verbo *detraho*, che implica un impoverimento ed una svalutazione. Non così ἔκταθῆναι, corrispondente a *detraxerunt* solamente nel preverbio.

Scopriamo poi che nella seconda resa, che si concentra sul termine πλήθος al fine di evidenziarne l'idea di perturbamento, dell'ordine giuridico (*ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam*), sfugge all'interprete un grecismo addirittura sintattico, l'unico di tal fatta sinora rilevato, in quanto *anche in latino* la congiunzione consecutiva è seguita dall'infinito.

Qui ci troviamo all'interno del punto di maggior discrepanza, in cui, dopo la versione a senso che abbiamo testé commentato, caratterizzata da un allentato parallelismo dei due testi, si osserva la concomitante presenza di tre anomalie: il grecismo, oltretutto sfuggito nella seconda resa dello stesso inciso greco; l'interrogazione retorica *quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis*

*admittatur vana discordia?*,<sup>19</sup> che non trova corrispondente in greco; e - nella pericope che sta per principiare - la diversa collocazione, tra *Δέδωκεν* e *Tanta*, del comma riguardante la riserva della *legum interpretatio* al monarca assoluto<sup>20</sup> (che in greco sonerà all'inizio: εἰ γὰρ τι φανεῖη ... παρὰ τῶν νόμων ἐφεῖται, mentre in latino *si quid vero, ut supra ... condere et interpretari* sarà posposto alla *comminatio* contro i commentatori).

Nella fattispecie non ci troviamo più dinanzi a quelle pur generose libertà di traduzione sinora osservate, nell'ambito delle quali corrispondevano pur sempre, in ordine, sezioni omologhe nell'uno e nell'altro testo: qui i testi si distanziano l'uno dall'altro più di quanto sinora osservato, mentre la porzione di più flagrante divergenza è preceduta, paradossalmente, da quello spunto di bieca letteralità costituito dal macroscopico grecismo sintattico di cui s'è detto.

Solo la storia del diritto potrebbe dirci quale testo venisse letto *in iure*, e se questo tipo di discrepanze, le quali, più che toccare la sostanza, si limitano eminentemente all'esegesi che l'autorità fa della propria norma e delle sue motivazioni, fossero di ostacolo nel vivo esercizio della giurisprudenza; se soprattutto ci fosse lo sforzo di leggere ambedue i testi paralleli per estrarne una sintesi. Ma c'è da temere che manchino elementi di valutazione, e va ricordato che dopo appena un anno l'inclusione, per quanto ci è dato saperne, della sola *c. Tanta* nella *repetita praelectio* del *codex Iustinianus*, abrogando di diritto le costituzioni escluse, fra le quali *Δέδωκεν*, farà venir meno la coesistenza di disposizioni sostanzialmente uguali sotto due dettati sensibilmente discrepanti.

<sup>19</sup> Non è facile condurre un'indagine rigorosa sull'uso dell'interrogazione retorica nelle costituzioni imperiali, mancandone ancora in gran parte il repertorio cronologico (vd. ancora la non più recente relazione di J.-P. CORIAT, *La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthodes pour le recueil de la législation du Principat*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité» 101 (1989), pp. 873-923).

Avendo comunque eseguito un sondaggio, accurato nei limiti del possibile, osiamo affermare che la presenza di essa nelle costituzioni imperiali sia estremamente oscillante. Comuni nel periodo di Leo et Anthemius (467-472), le interrogazioni retoriche quasi scompaiono per decenni per ricomparire nei primi anni di regno di Giustiniano: *quo regnante* se ne hanno esempi a partire almeno dal 529 (*C. I 2 22 praef.*). Non fanno eccezione le tre costituzioni prefatorie: [...] *quid possit antiquitas nostris legibus abrogare?* (*Deo auctore*, § 7), *Omnem rei publicae nostrae sanctionem iam esse purgatam et compositam* [...] *quis amplius quam vos cognoscit?* (*Omnem, praef.*), *quis enim ludos appellet eos, ex quibus crimina oriuntur?* (*ibid.*, § 9), e anche altrove in questa stessa costituzione: *quis hoc apprehendere recto animo possit?* (*Tanta*, § 16; anche di questa manca l'omologa in *Δέδωκεν*), [...] *quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?* (*ibid.*, § 20a = εἰ γὰρ τοῖς παρ' αὐτῶν γεγραμμένοις ἅπασιν βασιλικῶν διατάξεων δεδώκαμεν ἰσχύν, τί ἂν ἐν τούτοις μεῖζόν τις ἢ ἔλαττον ἔχειν δοκοίη; *Δέδωκεν*, § 20a).

L'uso di tale stilema, che spesso compare laddove l'Imperatore addiviene, con un tono un po' più discorsivo, a rendere partecipe il destinatario delle motivazioni morali, o semplicemente psicologiche, della propria decisione, evidentemente è legato alla persona dell'Imperatore e a ben precisi collaboratori operanti in cancelleria. Ci arriderebbe l'idea che lo stesso Triboniano possa esserne stato un fautore.

<sup>20</sup> Βασιλεύς senza articolo allude sin da Erodoto al monarca assoluto, il re dei Persiani.



## G

Εἰ γάρ τι φανείη τυχὸν ἀμφισβητούμενον ἢ τοῖς τῶν δικῶν ἀγωνισταῖς ἢ τοῖς τοῦ κρίνειν προκαθημένοις, τοῦτο βασιλεὺς ἐρμηνεύσει καλῶς, ὅπερ αὐτῷ μόνῳ παρὰ τῶν νόμων ἐφείται.

Ὡς ὁ γε θαρρῶν παρὰ ταύτην ἡμῶν τὴν νομοθεσίαν ὑπόμνημά τι καταθέσθαι κατὰ σχῆμα τῆς ἡμετέρας κελεύσεως ἀλλοιότερον, οὗτος ἴστω τοῖς τῆς παραποιήσεως ἐνεξόμενος νόμοις, τοῦ παρ' αὐτοῦ συντεθέντος ἀφαρπαζομένου καὶ πᾶσιν διαφθειρομένου τρόποις.

## L

Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur.

Si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari.

**G:** Se infatti qualche aspetto eventualmente apparirà ambiguo o alle parti in causa o a coloro che siedono nell'organo giudicante, l'interpreterà opportunamente l'Imperatore, prerogativa che a lui solo spetta per legge.

Ché colui il quale avesse l'ardire, trasgredendo questa nostra disposizione di legge, di redigere un commentario difforme dal dettato del nostro ordine, questi sappia di esser passibile dell'accusa di falso, mentre il suo scritto gli sarà sequestrato e distrutto in ogni maniera.

**L:** Ove viceversa avessero l'ardire di commettere qualche azione del genere, siano personalmente imputati di falso, mentre i loro volumi saranno distrutti in ogni maniera.

Se invece qualche aspetto, come si è premesso, apparirà ambiguo, ciò si riporti alla maestà imperatoria a mezzo dei giudici e venga chiarito dall'autorità augusta, alla quale unicamente è consentito di redigere e di interpretar le leggi.

Nelle parole che seguono, *si quid autem tale facere ausi fuerint*, la *comminatio* con la sua ipotetica e l'indefinito iniziale, classici nell'incutere timore (*si / quid autem tale*), può figurare nel punto di attacco del nuovo periodo grazie alla trasposizione che l'ha resa contigua alla norma proibitiva, mentre in greco il corrispondente, che è da ricercare un po' più sotto (ὡς ὁ γε θαρρῶν παρὰ ταύτην ἡμῶν τὴν νομοθεσίαν), rientra nei soliti canoni di un'espressione piana ed esplicita: vi ricompare il termine νομοθεσία che il latino in questo paragrafo ha sempre eluso, vi si ribadisce la fattispecie criminale con semplici termini descrittivi (ὑπόμνημά τι καταθέσθαι) e con normativa concretezza, resa qui viceversa necessaria per il fatto che il comma sanzionatorio (la *comminatio*) non segue direttamente la proibizione, essendo stato frapposto il comma sulla riserva dell'interpretazione all'Imperatore (εἰ γάρ τι φανείη τυχὸν ἀμφισβητούμενον κτλ.). Anche il greco comunque nel prosieguo dell'espressione raggiunge le tonalità di efficace minaccia necessarie a sancire la volontà imperiale, laddove prosegue con il dimostrativo, formulare in questa sede, e con l'altrettanto formulare imperativo (οὗτος | ἴστω τοῖς τῆς παραποιήσεως ἐνεξόμενος νόμοις). Registrata la trasposizione dei commi, si aggiunga che la consideriamo un fatto voluto nell'ambito di modalità espressive entrambe coerenti,

per quanto diverse. Tale coerenza preserva ciascun testo dal sospetto che lo spostamento possa costituire l'esito di un guasto testuale. L'assetto del latino dev'essere un ulteriore prodotto della volontà di miglìoria del retore che, correggendo il modello, ha ritenuto piú efficace far seguire alla norma la sanzione, e la studiata alternanza che si osserva dei correlativi *si quid autem ... si quid vero* preserva alla perfezione la consecuzione logica di tutto il passo.

Per continuare l'esame della *comminatio* seguendo l'ordine della c. *Tanta*, va osservato che anche nel prosieguo il latino riesce ad esprimere il tutto - nell'ambito della solita liberta - con espressioni brevi, oltreché efficaci: dopo *falsitatis rei constituentur* che traduce solo il senso di τῶν τῆς παραποιήσεως ἐνεξόμενος νόμοις, del genitivo assoluto che segue nel greco, costituito da tre participi - uno del soggetto logico e due dei predicati -, il latino ne sostantiva il primo con *volumina*, non esprime ἀφαρπαζόμενον, e rende il solo διαφθειρομένον nel verbo di modo finito *corrumpentur*, un futuro in *variatio* rispetto al presente congiuntivo *constituantur*, forse sotto l'influsso del participio del futuro ἐνεξόμενος, come vien da pensare a noi oramai avvezzi a sintesi e trasferimenti arditi, alcuni dei quali forse si compivano come da sé, quasi senza la consapevolezza di questo interprete di alto rango. Non è il caso qui di ricordare la contiguità tra futuro indicativo e presente congiuntivo, che in un verbo delle ultime due coniugazioni non è soltanto sintattica, ma anche genetica.

Al genitivo assoluto greco, il cui uso si è radicato in sede sanzionatoria fin dai tempi di Costantino non solo per l'idea accessoria, ma anche per l'elemento sostanziale rappresentato dalla sanzione tutta, il latino non fa corrispondere qui un ablativo assoluto, malgrado lo straordinario sviluppo conosciuto nello stesso periodo da tutte le consimili espressioni participiali, anche in latino, ad esprimere l'ordine dell'autorità.

Segue poi nel latino il comma sull'ambiguità (*Si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum* corrispondente a εἰ γάρ τι φανεῖται τυχὸν ἀμφισβητούμενον). In esso risalta nettamente l'aggiunta di *ut supra dictum est*, che, a meno di intenderla come un rinvio al § 18 dal tema solo imperfettamente collimante, dato che *non* vi si tratta dell'*interpretatio* dell'Imperatore (vi si prescrive bensì di demandare all'Imperatore le questioni dinanzi alle quali si registri un vuoto legislativo, potendo egli *omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere*), ispira in noi la convinzione (se ne perdoni l'audacia) che l'espressione stessa possa fare riferimento proprio alla collocazione del comma riguardante l'ambiguità *nel greco*, ove si trova davvero piú sopra, sì da rappresentare una sorta di "grecismo di posizione". Difatti figura nel latino quell'*ut supra dictum est* che avrebbe motivo di trovarsi in greco nel testo greco (ad altri piacerà considerarlo piuttosto una sorta di *lapsus* freudiano: l'interprete si fa sfuggire un *ut supra dictum est* proprio vicino a quel passo che in traduzione ha trasposto).

Giungiamo ora, coerenti con la successione del latino, all'ultimo comma, che esemplifica mirabilmente l'esaltazione della *maiestas* dell'Imperatore, che il Wallinga ha opportunamente evidenziato chiamandola *propaganda*. Nel greco troviamo che l'esaltazione sia presente, brachilogica e potente, in quel secco βασιλεύς senza articolo, uso risalente a Erodoto avvezzo a chiamar così, forse sotto

l'influsso del persiano antico, i grandi monarchi achemenidi. Le parole che seguono nel greco sono improntate alla stessa disarmante, imperiale semplicità: (βασιλεὺς ἐρμηνεύσει καλῶς). Se confrontato, il latino sembra quasi barocco: *hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur*. Il senso dell'autorità in queste parole è presente anche sostanzialmente: a fronte di una procedura di richiesta dell'*interpretatio* imperiale che fu sicuramente unica, il greco sottolinea che anche le parti possono ravvisare l'ambiguità della norma (εἰ γάρ τι φανείη τυχὸν ἀμφισβητούμενον ἢ τοῖς τῶν δικῶν ἀγωνισταῖς ἢ τοῖς τοῦ κρίνειν προκαθημένοις) provocando il ricorso al responso imperiale, mentre il latino nel non menzionare le parti, anzi nel precisare che la questione dev'essere trasmessa dai giudici (*ad imperiale culmen per iudices referatur*), muove da una chiara visione delle gerarchie e del funzionamento della burocrazia imperiale cui fa espresso richiamo. Non ravviserei comunque nel greco vestigia dell'antica democrazia, direi semmai che il latino abbia cura di esibire una più lucida visione del diritto pubblico dell'Impero; così anche nel successivo *et condere et interpretari*: (*et condere* non trova corrispondenti in Δέδωκεν): all'Imperatore è demandata l'*interpretatio* perché a lui appartiene ormai da tempo tutta la *legum latio*.<sup>21</sup>

Da questa rapida analisi comparativa, limitata ad un paragrafo esemplare, trascelto all'interno della sezione più strettamente normativa, esce, speriamo, evidenziato un po' il rapporto di derivazione di *Tanta* da Δέδωκεν come di libera resa in latino, obbediente a ben precisi principi retorici.

Ci sembra infatti ormai ben suffragata la tesi che *Tanta* sia una libera interpretazione latina di Δέδωκεν. L'ipotesi opposta sarebbe davvero ardua da sostenere: se il greco fosse stato ricavato dal latino, allora l'interprete si rivelerebbe un pignolo giurista animato da un'avversione tecnica nei confronti dell'efficacia espressiva che scaturisce dall'elaborazione retorica, si mostrerebbe di una sublime e proterva abilità nello sfrondare un modello alto e ricavarne un dettato freddo e a momenti banale, sopprimendo *variationes* (e non è facile tale *reductio ad unum!*) e abbellimenti retorici sì da condurre a piatta razionalità e tecnicismo essenziale tutto

<sup>21</sup> La stessa motivazione era stata chiaramente espressa quattro anni prima - all'interno di un passo di colore triboniano, come diremo, visto fra l'altro il ricorso all'interrogazione retorica - nella costituzione che sanciva l'*interpretatio* dell'Imperatore riguardo al *Codex*: *Cur autem ex suggestionibus procerum, si dubitatio in litibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad decisionem litis illi existiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis interpretatio mera procedit? vel quis legum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem esse concessum est? 5. Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpret legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit (Codex Iustinianus [= C.] I 14 12, 4-5). Non è chi non veda la chiara reminiscenza di *tam conditor quam interpret legum* nelle parole *leges et condere et interpretari*. Per *legum aenigmata solvere* cf. IUVENALIS VIII 50.*

Altre riserve dell'*interpretatio* all'Imperatore si trovano nello stesso titolo (C. I 14) *De legibus et constitutionibus principum et edictis*: la prima decisione imperiale comparabile alla presente per ampiezza di applicazione è degli imperatori Valentiniano e Marciano (I 14 9, del 454).

quanto era stato esposto con altezza e potenza espressiva non indifferenti. Ed il risultato del suo intervento si tradurrebbe oltretutto in uno sminuimento della *maiestas* dell'Imperatore e della *pietas erga Deum*, in un contrarsi e rarefarsi dei riferimenti alla valenza politica e culturale dei nuovi ordinamenti

Resterebbe francamente da domandarsi quale scuola retorica avesse formato un retore di siffatte inclinazioni culturali e politiche e come mai gli fosse lasciata libertà di agire proprio alla cancelleria di Giustiniano, in contrasto con la manifesta cura dell'Imperatore volta ad assicurare ai propri atti efficacia e perpetuità,

Tali difficoltà pressoché insormontabili non si pongono a colui che, prendendo atto di quanto emerge con evidenza a una lettura filologica, ammetta la posizione ormai prevalente anche nell'esegeta-giurista di una dipendenza di *Tanta* da *Δέδωκεν*. Premeva comunque a noi, *pro modulo nostro*, tentare di completare il quadro con una pur parziale lettura retorica e rivendicare qui il ruolo della traduzione come principale componente genetica della derivazione della costituzione latina dalla costituzione greca.

Paradossalmente proprio il testo che prescrive la traduzione dal latino in greco *κατὰ πόδα*, con diametrale opposizione, sorge come una versione dal greco in latino niente affatto *κατὰ πόδα*. Ciò potrebbe suggerire riflessioni sullo statuto delle due lingue nella cancelleria imperiale, laddove, a fronte di territori dell'impero per la maggior parte o di lingua greca o ellenizzati, almeno nella sezione legislativa della cancelleria stessa, continuava a prevalere il latino, avente verosimilmente il proprio paladino in Triboniano, ed erano gli ultimi anni di questa prevalenza.

Fra le rese che ci siamo sforzati di analizzare e di discutere non è raro il caso in cui il latino, esplicitando e sviluppando, si è posto un po' come il commento del greco. Un'esperienza che poté ricordare all'Imperatore e a chi per lui agiva come le traduzioni ufficiose che sarebbero sorte nel prosieguo, se come questa traduzione ufficiale avessero travalicato i confini fino a risultare esplicative e quasi esegetiche, fossero degne d'esser bandite alla stregua dei *commentarii/ὑπομνήματα* strettamente intesi.

Ma la riflessione più urgente è un'altra. Il giurista-retore interprete, agendo per conto dell'Imperatore, non era tenuto alla traduzione letterale, anzi, non era soggetto ad alcun costrittivo vincolo formale, visto che il mandato di produrre una costituzione latina sulla falsariga della costituzione greca, impartitogli dalla suprema autorità, gli consentiva di fidare che, percorrendo l'*iter* verso la promulgazione, anche il suo testo avrebbe costituito norma di legge vigente. Unica norma dopo alcuni mesi, quando - ripetiamo - con il suo l'inserimento nel *Codex Iustinianus*, soltanto la c. *Tanta* manterrà il proprio valore normativo e *Δέδωκεν* sarà *de iure* abrogata.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Il nuovo codice entra in vigore infatti *nulla alia extra corpus eiusdem codicis constitutione legenda, nisi postea varia rerum natura aliquid novum creaverit. Repetita itaque iussione nemini in posterum concedimus vel ex decisionibus nostris vel ex aliis constitutionibus quam antea fecimus vel ex prima Iustiniani codicis editione aliquid recitare: sed quod in praesenti purgato et renovato codice*

Ecco, segnatamente da questo momento, tramite l'approvazione imperiale, la retorica ha assunto forma e vigore di legge.

## 2. Triboniano "autore" delle costituzioni Δέδωκεν e Tanta?

Oltre trent'anni or sono Tony Honoré, in una monografia notissima agli studiosi del diritto romano e bizantino, ha dedicato un capitolo<sup>23</sup> alle costituzioni latine di Giustiniano risalenti agli anni in cui Triboniano fu *quaestor sacri palatii*, osservando nel confronto di questi documenti con altre costituzioni estranee ai periodi di sua presenza a corte un gran numero di scelte lessicali e di fatti stilistici, o stilistico-ideologici, che sarebbero tipici di lui, che di quelle costituzioni, per prerogativa del suo ufficio, era l'estensore naturale.<sup>24</sup> Se ne evince la personalità marcata di un *quaestor* che, certo esprimendosi in simbiosi con il grande Imperatore, entro un'indubitabile comunanza di intenti traduceva in espressioni e stilemi ben precisi la legislazione che redigeva secondo il nume imperiale.

Dopo aver evidenziato con questo mezzo, ed enumerato dettagliatamente predilezioni lessicali, *iuncturae* e modalità espressive o esclusivamente triboniane o nettamente più frequenti negli anni della sua *quaestura*, l'Honoré applica poi le risultanze di tale analisi alle costituzioni latine del triennio 14 gennaio 532 - 31 dicembre 534 in cui il giurista non ricoprì tale ufficio (ossia tra la "rivolta di Nika" e il suo reintegro da *quaestor*),<sup>25</sup> nel novero delle quali rientrano le costituzioni datate 16 dicembre 533, prefatorie ai *Digesta*.<sup>26</sup> Orbene, esse risultano cariche in sommo grado degli elementi che lo stesso studioso ha evidenziato come tipicamente triboniani, e nettamente triboniane devono ritenersi, alla luce di quegli elementi,

*nostro scriptum inveniatur, hoc tantummodo in omnibus rebus et iudiciis et obtineat et recitetur* (C. Cordi, § 4).

<sup>23</sup> Cap. III: «His Latin Style», in T. HONORÉ, *Tribonian*, London 1978, pp. 70-123, seguito da cap. IV: «His Greek Novels» (pp. 124-138).

<sup>24</sup> «Triboniano rivestì per due volte la carica di *quaestor sacri palatii*, e [...] proprio a questo funzionario, interprete ufficiale della volontà dell'imperatore, era istituzionalmente demandato il compito di stilare, con la collaborazione dei suoi *adiutores*, le costituzioni imperiali, come risulta tanto da un ben noto passo della *Notitia dignitatum*, quanto dalle fonti letterarie» (M. VARVARO, *Lo stile di Triboniano e la compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 68 (2002), pp. 319-398, a p. 346). Si cita tradizionalmente *Notitia dignitatum in partibus occidentis* [= *Not. dign. occ.*] X: *Sub dispositione viri illustris quaestoris: | Leges dictandae, | preces. | Habet subaudientes adiutores memoriales de scriniis diversis*; e similmente *Notitia dignitatum in partibus orientis* [= *Not. dign. or.*] XII: *Sub dispositione viri illustris quaestoris: | Leges dictandae, | preces. | Officium non habet, sed adiutores de scriniis quos voluerit* (documento accolto come termine di riferimento anche per l'età giustiniana, per quanto esso rappresenti uno *status* dell'amministrazione imperiale di età anteriore, che si assume sostanzialmente mantenutosi nel tempo); e per le fonti letterarie quanto meno SYMMACHUS *Epistulae* X 23 3, CASSIODORUS *Variae* VI 5 1.

<sup>25</sup> D. LIEBS, *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian* (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 2010, H. 2), München 2010, pp. 136-143. In particolare per i termini cronologici del triennio vd. pp. 139, 141.

<sup>26</sup> Cc. *Omnem, Tanta*, nonché la greca Δέδωκεν.



quasi tutte le costituzioni – non poche prive di diretto collegamento con la redazione dei *Digesta* e delle *Institutiones* – che vengono a cadere in quel triennio in cui fu *quaestor* Basilide. Dato facilmente comprensibile se si considera che Triboniano, rimosso dalla *quaestura* dopo la rivolta perché troppo invisibile al popolo, era ben presente a corte con i noti incarichi imperiali, importanti ma di minore visibilità, i quali evidentemente gli consentivano di partecipare a tutta l'attività legislativa oltre i limiti dei comitati di lavoro nei quali operava di volta in volta (quello deputato alla redazione dei *Digesta*, cui si affiancherà quello per le *Institutiones*, e successivamente quello per il *Codex repetitae praelectionis*). Evidentemente Basilide, assecondando la volontà imperiale di avvalersi a tutto campo di Triboniano nel momento in cui si riordinava il diritto e si riformavano gli studi giuridici, almeno in questo fungendo da uomo di copertura agli occhi del popolo, si asteneva dal rivendicare il pieno esercizio delle attribuzioni del proprio ufficio.

Va detto che avverso la ben documentata analisi dell'Honoré, la quale, senza essere esauriente, risulta comunque condotta con rigore di metodo statistico - di cui si rende opportunamente conto nell'esposizione - ed apporta doviziosi risultati, furono addotte anche dal Wallinga obiezioni teoriche con motivato scetticismo, sostanzialmente per il fatto che in essa si faceva troppo affidamento su conteggi verbali, aventi per oggetto testi certo drasticamente abbreviati dai compilatori del *codex Iustinianus*, mentre si riteneva che sarebbe stato possibile allargare l'indagine ad altri aspetti stilistici.<sup>27</sup>

Successivamente però sono intervenute altre ricerche, fra le quali il documentato studio di Giuseppe Falcone sulle *Institutiones*,<sup>28</sup> che ha mostrato come un'analisi non difforme potesse praticarsi con successo in un altro ambito, facendo risaltare all'interno delle *Institutiones* passi da attribuirsi credibilmente a Triboniano, che ne evidenzierebbero un ruolo ben definito nell'ambito di una precisa ripartizione dei compiti all'interno della redazione del manuale giustiniano. Poi un ulteriore studio di Mario Varvaro contribuisce ad allargare ulteriormente le prospettive di analisi mettendo in luce una "figura di parola" da annoverarsi fra gli stilemi tipici di Triboniano, il *Verbalhyperbaton*,<sup>29</sup> in cui «il verbo (talora preceduto da un avverbio)

<sup>27</sup> «It has somehow escaped Honoré that most of the constitutions in the Code have been stripped down to the bare essentials, in accordance with the instructions given to the compilers. The first things to go must have been all the less relevant passages, digressions etc., which were most likely to contain marks of individual style. [...] Moreover, serious analysis of style should be concerned with more than just the occurrence of certain words or word forms [...]» (T. WALLINGA, *TANTA/ΔΕΛΟΚΕΝ* ..., cit., p. 56 n.). La c. *Tanta* però (come d'altronde la *Deo auctore*) non risulta abbreviata al suo ingresso nel *Codex repetitae praelectionis*, ma sottoposta semmai ad alcuni pochissimi interventi di adeguamento (non esclusa qualche correzione).

Siamo intimamente convinti che si possano evidenziare peculiarità tribonianee quanto meno nei passi che il Wallinga adduce fra le metafore peculiari alla costituzione *Tanta* (*ibidem*, pp. 62-63), ma ne rimandiamo la discussione, eventualmente, ad altra sede.

<sup>28</sup> G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle «Institutiones» di Giustiniano*, in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo» 45 (1998), pp. 223-426.

<sup>29</sup> Secondo la denominazione introdotta da W. KALB, *Wegweiser in die römische Rechtsprache*, Leipzig 1912, p. 130.

separa l'aggettivo (o gli aggettivi) dal sostantivo al quale è sintatticamente legato», e si tratterebbe di uno stilema, per quanto di ascendenze classiche, «non riscontrabile nel modo di esprimersi di altri scrittori latini della stessa epoca», che costituirebbe una marca stilistica di un compilatore ben preciso (Triboniano) «maggiormente caratterizzante [...] rispetto alla predilezione per singole parole o sintagmi». <sup>30</sup> Detta figura di parola, come conferma l'indagine condotta dal Varvaro con metodo statistico, accomuna largamente una miriade di costituzioni del *Codex repetitae praelectionis*,<sup>31</sup> le *Novellae* «di cui conosciamo il testo latino»,<sup>32</sup> e le costituzioni giustiniane delle *Novellae* redatte in lingua greca;<sup>33</sup> non sfuggono a tale comunanza le tre costituzioni prefatorie latine ai *Digesta*, fra le quali la c. *Tanta* si caratterizza per 16 esempi di *Verbalhyperbaton* (p. 348), la greca *Δέδωκεν*, che parimenti ne fa registrare 16 occorrenze (p. 358), e un gran numero di costituzioni degli anni 528-544. I risultati si sovrappongono largamente a quelli dell'Honoré per la datazione e l'identità dei documenti. Ai nostri fini sono dati da tenere in considerazione, ma con qualche cautela, perché nel confronto tra latino e greco i *Verbalhyperbata* solitamente non insistono su parole corrispondenti e non è affatto certo che la presenza di essi in due lingue diverse dimostri unicità di redattore in persona perfettamente bilingue, ché un soggetto siffatto sarebbe suscettibile di sviluppare due diverse sensibilità stilistiche per le due lingue che pratica.<sup>34</sup>

Il complesso di questi studi avvalora un quadro molto credibile nel quale Triboniano, giurista eminente dalla forte personalità in sintonia con l'Imperatore e con i suoi intendimenti, di cui è il fedele interprete, dotato parimenti di buone capacità retoriche, permea del suo stile e delle sue idee non solo la produzione legislativa cui per ufficio sovrintende (coprendo però anche l'intervallo fra la prima e la seconda *quaestura*), ma perfino ampie porzioni delle *Institutiones*, oggi riconoscibili, in cui provvede ad inserire gli aggiornamenti ai più recenti sviluppi del diritto.

<sup>30</sup> M. VARVARO, *Lo stile ...*, cit. pp. 333, 337, 338.

<sup>31</sup> Repertorio dei passi in M. VARVARO, *Lo stile ...*, cit., pp. 347-57.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 357; repertorio alle pp. 357-358.

<sup>33</sup> Repertorio dei passi *ibidem*, pp. 358-365.

<sup>34</sup> Ancora, abbiamo l'impressione che fosse figura trasmissibile con alquanto facilità fra collaboratori di cancelleria per la sua facile realizzazione, e in quanto meno intimamente legata alla psicologia dello scrivente rispetto alle predilezioni per lessemi e per immagini. Lo stesso Varvaro parla del *Verbalhyperbaton* come di figura «di derivazione greca» (p. 365), lasciando auspicare approfondimenti che accertino se la figura costituisca anche all'interno del greco una tipicità marcata per il periodo e per questo genere di stile curiale. Un problema reale, visto che il *Verbalhyperbaton* rientra in uno dei casi generali più comuni fra le figure di posizione diffuse ampiamente già nella lingua classica, «die Trennung einer syntaktischen Gruppe durch dazwischentretende, nicht zugehörige Wörter, [...] eine beliebte, auch von der Kunstprosa aufgenommene Figur, bes. auch als Mittel der Hervorhebung», consistente specificamente nella «Spaltung eines Attributes (im weitesten Sinne) von einem Substantiv und hier wieder durch eine Verbalform [...]», figura forse sentita come *vulgaris*, se Platone, a differenza di Erodoto e Senofonte, sembra limitare il proprio ricorso ad essa; vd. E. SCHWYZER, *Griechische Grammatik*, 2. Band: *Syntax und syntaktische Stilistik* (Handbuch der Altertumswissenschaft, 2. Abteilung, 1. Teil, 2. Band), München 1950, pp. 697, 698.

Le idee proposte qui sulla redazione della c. *Tanta*, esemplata, come speriamo di aver mostrato a sufficienza, sulla c. *Δέδωκεν*, di cui è in prima istanza l'interpretazione latina, sono in linea di principio pienamente compatibili con il complesso degli studi che sopra abbiamo cercato di delineare. Si sono rilevate nell'interprete personalità e intendimenti politici conformi a Triboniano, riferibili agli uffici da lui ricoperti e agli specifici incarichi attribuitigli dalla volontà imperiale; abbiamo altresì riscontrato nell'interprete la coesistenza di spiccate competenze sia giuridiche che retoriche: se queste ultime erano state una costante dei *quaestores sacri palatii* perfino negli anni della decadenza che erano seguiti all'impero di Teodosio, a tal punto da oscurar quasi le competenze giuridiche;<sup>35</sup> ora con Triboniano ci troviamo dinanzi ad un *quaestor/ex quaestore* molto versato in entrambi i campi e giustamente elogiato dall'Imperatore per il concorrere in pari misura delle competenze sia retoriche che giurisprudenziali: *similiter eloquentiae et legitimae scientiae artibus decoratus* (*Tanta*, § 9). Ed il corrispondente testo greco si spinge ben oltre, esplicito com'è, forse oltre la misura dell'opportuno, nel riconoscerli funzioni più legislative che meramente giurisprudenziali, laddove lo si definisce ἀνήρ ἔν τε τῷ πράττειν ἔν τε τῷ ῥητορεύειν ἔν τε τῷ τοὺς νόμους γράφειν εὐδοκίμων (*Δέδωκεν*, § 9). Un luogo in cui, contro la consuetudine, si attribuisce apertamente allo specifico collaboratore un atto come la stesura delle leggi (τὸ τοὺς νόμους γράφειν) che, compendosi *in persona imperatoris*, si sarebbe forse dovuto tener dietro una cortina di discrezione.<sup>36</sup>

Ecco, la stessa c. *Δέδωκεν* interviene, con tale specifica testimonianza forse non ancora sfruttata, a fornire l'ultima conferma della partecipazione di Triboniano da protagonista a tutta l'attività legislativa, semmai ve ne fosse ancora bisogno, e segnatamente, vista la sua datazione, a dissipare ogni legittimo dubbio sull'attribuzione a lui stesso della redazione complessiva delle leggi anche al di fuori della sua *quaestura*. E nella maggior cautela del latino troviamo qui esemplificata una delle maggiori libertà consentitesi dall'interprete, manifestazione forse del tatto e della modestia proprie di colui che si trova, interpretando, a parlare improvvisamente di se stesso pur in veste aliena; mentre la minor considerazione di questi aspetti nel

<sup>35</sup> «Imperial general laws from the late antiquity often fail to convey the impression of being laws at all. [...] The apparent preference of some drafters of laws for rhetorical fireworks rather than legal precision inevitably raises questions about the validity of the entire law-making process. If accuracy in terminology was sacrificed to an obsession with language, conceptual integrity and the philosophy of law might also be put at risk». (J. HARRIES, *Law and empire in late antiquity*, Cambridge 1999, pp. 42-47, cit. p. 42).

<sup>36</sup> Né varrebbe qui l'ipotesi a discarico che si parli unicamente della cura dei *Digesta*: l'elogio della redazione delle leggi da parte di Triboniano, essendo posto accanto a quello generale del suo agire e della sua maestria retorica, disvela chiaramente il fatto che egli di norma le redigeva *tutte* (τὸ τοὺς νόμους γράφειν). Pertanto l'innovazione del latino, in cui tale elogio si fa più comprensivo e vago, oltretutto più elegante (*legitimae scientiae artibus decoratus*), va opportunamente nel senso della discrezione su quanto il fiduciario più alto dell'*autocrator* esegue per lui. Osserviamo in ultimo che, ove qualcuno volesse riferirla specificamente alla compilazione dei *Digesta*, l'espressione τὸ τοὺς νόμους γράφειν sarebbe di una stridente improprietà - non rilevabile in alcun altro passo - rispetto alle già prescritte modalità di lavoro e ai contenuti dichiarati in questa costituzione.

testo greco, almeno in questo passo, potrebbe viceversa deporre per il riconoscimento di un autore diverso, e di un'allentata supervisione dell'*ex quaestore* impegnato in cancelleria contemporaneamente su molti versanti.

Andrà comunque spiegato come siano coesistiti due testi, per un periodo aventi pari vigore di legge, che, rivestiti entrambi di caratteri tipicamente triboniani, si differenziano comunque per il grado in cui presentano queste caratteristiche: un grado che nel caso della c. *Δέδωκεν* può dirsi moderato, mentre nella c. *Tanta* raggiunge il proprio massimo, laddove i caratteri di cui dicevamo s'infittiscono per opera - diciamo ora apertamente - dello stesso Triboniano che dovette presiedere alla traduzione e revisione ultima.

I dati anzitutto - quelli che si possono enucleare dal raffronto integrale del testo della c. *Tanta* con il testo della c. *Δέδωκεν*. Dei 159 stilemi (ci sia consentito il termine, nell'accezione più lata possibile) tipici di Triboniano che l'Honoré ravvisa nella c. *Tanta*,<sup>37</sup> fra propensioni lessicali, *iuncturae* e fatti stilistici in senso stretto, il raffronto da noi eseguito con la c. *Δέδωκεν* apporta i risultati che seguono: 61 di essi sono realizzati tramite innovazioni nette rispetto al testo del greco, trovandosi all'interno di espansioni e di aggiunte, in assenza comunque di espressione greca corrispondente; 59 hanno bensì un precedente nel greco, ma ne rappresentano uno sviluppo non ovvio, obbediente a spiccate tendenze lessicali e stilistiche; gli uni e gli altri in non pochi casi muovono da precise propensioni ideologiche. Soltanto in 21 casi lo stilema triboniano nasce semplicemente come scelta, forse tendenziale forse no, nell'ambito di traduzioni che rientrano fra le possibilità che naturalmente si aprivano all'interprete, e ancora, soltanto in 18 casi lo stilema segnalato dall'Honoré trova perfetta corrispondenza nel greco, tanto da potersene ritenere l'esito più scontato. Differenze numeriche così nette consentono di escludere ogni casualità del dato.

Ad osservare tali dati dall'opposto punto di vista, rientrano nelle ultime due categorie evidenziate, i 39 luoghi su 159 - numericamente circa 1/4 del totale - in cui il greco precorre con un corrispondente preciso, o comunque ravvicinato, quelle espressioni che all'analisi dell'Honoré risulteranno rivelatrici dello stile latino di Triboniano.

All'interno del § 21, divenuto per noi specifico oggetto di analisi e fonte di esemplificazione, sono 12 gli stilemi evidenziati dall'Honoré per il latino come o esclusivi o tipici della *ratio dicendi* triboniana. Li riportiamo facendoli precedere da nostri simboli che, in ordinata analogia con la casistica quadripartita che abbiamo testé proposto, specifichino volta per volta il rapporto tra i due testi:

- N innovazione della c. *Tanta* rispetto alla c. *Δέδωκεν*.
- > sviluppo non ovvio, rivelatore di una precisa inclinazione dell'interprete, di uno spunto esistente nel greco;
- ≈ ravvicinata corrispondenza fra i due testi;

<sup>37</sup> Vd. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 113-114.

= equivalenza fra le cc. *Tanta* e *Δέδωκεν*;

Ecco gli stilemi (nell'accezione lata da noi già adoperata sopra):

§ 21:

= *transformare*  
 N *consequentia*  
 > *iactare*  
 > *verbositas*  
 N *huc atque illuc*  
 ≈ *in infinitum*  
 N *Romana sanctio*  
 N *confusus*  
 N *posteritas*  
 N *quemadmodum admittatur vana discordia?*  
 > *volumen*  
 N *Interpretari*

Ora in base a questa esemplificazione, ma soprattutto alla casistica che abbiamo prodotto sopra, la quale ci permette di sottolineare come gli stilemi ritenuti triboniani al 75,47% facciano la loro comparsa nella c. *Tanta* in assenza di corrispondenze nel passo omologo di *Δέδωκεν* (in tabella tali esempi sono distinti dai simboli > e N), mentre al 24,53% essi risultano o presenti o quanto meno preparati nel greco (esempi distinti dai simboli = e ≈), si propone la necessità di considerare i rapporti fra i due testi alla luce del fatto che, se la c. *Tanta* risulta a tal punto carica di stilemi triboniani, viceversa nemmeno la c. *Δέδωκεν* ne è priva.<sup>38</sup>

Anzitutto il campione di 159 *loci* pare decisamente sufficiente perché si possa argomentare da esso. Ammettiamo volentieri che una sensibilità diversa dalla nostra potrebbe categorizzare diversamente qualcuno degli *exempla* rappresentati dall'Honoré, e che qualcuno di essi potrebbe essere espunto dall'elenco in quanto appartenente all'espressione comune, tanto da far sospettare che sia meramente casuale quella elevata frequenza che allo studioso ha fatto includere quel lessema/quella forma nell'elenco dei fatti espressivi triboniani. Tutto questo però non pare poter incidere profondamente sulla consistenza e sulla distribuzione del campione.

Visto che, a fronte di quel 75% ca. di stilemi triboniani presenti nel solo testo latino senza preparazione, senza giustificazione nel greco - laddove nessuno si è preso cura di aggiornare il testo-fonte per mantenere il parallelismo con il testo-versione - c'è pur sempre quel 25% ca. di stilemi triboniani che affondano le proprie

<sup>38</sup> Ricorriamo a questa dizione per quegli *exempla* più strettamente formali e, anche in quanto tali, interni al latino, in cui la componente ideologica sia marginale o pressoché assente, sicché risulti difficile e poco conducente ipotizzare una corrispondente propensione triboniana in greco.



radici nel testo greco, avremo l'ardire di avanzare un'ipotesi precisa: che Δέδωκεν rappresenti un testo certamente redatto secondo le istruzioni di Triboniano, e pienamente conforme alla bisogna, non però personalmente dal magistrato, bensì da persona di fiducia, capace di stilare un testo che andasse nella direzione della sua volontà. Nella c. *Tanta* invece, stanti le risultanze delle ricerche sinora pubblicate, non può che riconoscersi la mano dello stesso Triboniano.

Ebbene, se possiamo dare per sufficientemente dimostrato che nella derivazione della c. *Tanta* dalla c. Δέδωκεν la traduzione abbia rappresentato il primo e prevalente meccanismo genetico, e che la revisione sia consistita soprattutto in un'ulteriore, decisiva 'tribonianizzazione', non è difficile spiegare perché lo stesso Triboniano, ispiratore comunque anche del testo-fonte, si sia comportato largamente da interprete nel redigere *Tanta*. Evidentemente per l'esigenza politica, e soprattutto legislativa, di mantenere omogenei i due testi. E se accettò in così larga parte il ruolo di interprete di un documento già redatto, sotto la sua influenza ed il suo patrocinio, certo questo accadde perché nelle tumultuose settimane del conferimento dei vasti materiali elaborati per i *Digesta* e della loro ultima revisione gli fu comodo disporre, per la costituzione latina *Tanta*, del modello meditato ed articolato di Δέδωκεν. Costituzione, quest'ultima, che *de iure* doveva aver pari ufficialità e vigore, ma *re ipsa* avrebbe assunto un'importanza minore perché ai *Digesta*, in massima parte latini, sarebbe stato naturale premettere una costituzione latina. La realizzazione stessa di questa grande codificazione era stata accompagnata in ogni sua fase dall'idea del primato della giurisprudenza classica e del latino.

Secondo noi la complessità della situazione rappresentata dalla coppia di costituzioni *Tanta/Δέδωκεν* si spiega con una certa facilità facendo ricorso all'ipotesi degli assistenti (*adiutores*), la cui disponibilità, al *quaestor* nell'ordinario assetto operativo delle magistrature, è attestata da entrambi i testi della *Notitia dignitatum*,<sup>39</sup> e certo si trattava di personale competente, atto a coadiuvare colui che era incaricato di un'attività legislativa di mole straordinaria agendo di fatto *pro quaestore*. Inoltre Triboniano, ricoprendo negli ultimi mesi del 533 la carica di *magister officiorum*, disponeva anche dello stuolo di assistenti tipico di questo ufficio, fra i più numerosi dell'amministrazione, che tuttavia comprendeva all'apparenza personale addestrato a compiti meno specifici, più cancellereschi che legislativi, quali un assistente in capo (*adiutor*) e diversi assistenti sottoposti a quest'ultimo (*subadiuvae*), tutti dotati di una formazione specialistica per quell'ufficio (*de scola agentum in rebus*), due ulteriori assistenti (*adiutores duo*), e, in fondo ad un lungo elenco, un gruppo di interpreti che rappresentavano genti e parlate diverse (*interpretes diversarum gentium*).<sup>40</sup> Un ufficio in cui fra l'altro si sperimentava quotidianamente la traduzione, con le sue problematiche, i suoi limiti e le sue insidie, e abbiamo visto quanta consapevolezza ve ne fosse, a determinare nuove, specifiche proibizioni.

<sup>39</sup> *Not. dign.*, vd. sopra, n. 24.

<sup>40</sup> *Not. dign. or. XI*.

Ebbene, Triboniano, potendo contare sull'accennato stuolo di collaboratori, alcuni appartenenti ad una sezione specificamente legislativa, altri alla cancelleria in senso lato (in cui, come s'è visto, erano presenti anche interpreti), certo non mancò di avvalersene, specialmente in quella temperie di grandi realizzazioni, costretto com'era anche a rispettare le scadenze fissate da un Imperatore volitivo e ambizioso. Tale ricorso ad *adiutores* gli riusciva anche facile, viste le grandi capacità di coordinamento che devono essergli riconosciute in considerazione della puntuale realizzazione di grandi codificazioni, delle *Institutiones* e di tutti gli interventi legislativi di contorno, i quali lo vedevano anche dichiarato protagonista.

In tanta disponibilità di collaboratori la *c. Tanta* per noi è come quella grande tela proveniente da eccelsa bottega pittorica, che sembra in ogni punto di mano del maestro, mentre *Δέδωκεν* rimane un prodotto della scuola, certo approvato dallo stesso maestro (come lo fu anche dall'Imperatore), ma non di sua diretta realizzazione.